

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 869/2001 della Commissione del 3 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 870/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	3
Regolamento (CE) n. 871/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96	5
Regolamento (CE) n. 872/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	7
Regolamento (CE) n. 873/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000	9
Regolamento (CE) n. 874/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000	10
Regolamento (CE) n. 875/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000	11
Regolamento (CE) n. 876/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000	12

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 877/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000	13
Regolamento (CE) n. 878/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 555/2001	14
Regolamento (CE) n. 879/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 730/2001	15
Regolamento (CE) n. 880/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	16
Regolamento (CE) n. 881/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	18
* Regolamento (CE) n. 882/2001 della Commissione, del 3 maggio 2001, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, in conseguenza dell'afta epizootica e di condizioni meteorologiche eccezionali	20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/346/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2001, che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2002 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana**
- 23**

2001/347/CE:

- * Decisione del Consiglio, del 24 aprile 2001, che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2002 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana**
- 24**

Commissione

2001/348/CE:

- * Decisione della Commissione, del 23 aprile 2001, recante misure specifiche per l'Austria nel settore delle carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 2777/2000 [notificata con il numero C(2001) 1109]**
- 25**

2001/349/CE:

- * Decisione della Commissione, del 3 maggio 2001, che modifica la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1214]**
- 26**

2001/350/CE:

- * Decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 20 aprile 2001, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione della Zambia per quanto riguarda la produzione di filati di cotone poliestere (codice SA ex 5509)**
- 29**

- * **Decisione n. 2/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 20 aprile 2001, che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione della Repubblica delle Figi per quanto riguarda la produzione di taluni capi di abbigliamento e copricapi** 31
-

Rettifiche

- * **Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2000/7) (GU L 310 dell'11.12.2000)** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 869/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	76,1
	204	77,5
	212	110,1
	999	87,9
0707 00 05	052	76,1
	628	135,4
	999	105,8
0709 90 70	052	81,7
	999	81,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	59,1
	204	47,9
	212	61,1
	220	60,8
	600	60,1
	624	59,8
	999	58,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	98,0
	400	93,3
	404	91,6
	508	81,6
	512	91,7
	524	90,2
	528	92,2
	720	131,5
	804	101,5
	999	96,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 870/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2865/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il secondo trimestre 2001 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto

essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.⁽²⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 6.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2001
10	100,00
11	—
17	—
18	—
25	—
26	—
27	—
34	100,00
35	—
36	—
40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 871/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il secondo trimestre 2001 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere

interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2001
E1	100,00
E2	62,06
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	2,69
P4	3,04

REGOLAMENTO (CE) N. 872/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2001

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di aprile 2001 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2719/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2001, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2001 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 48.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2001	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2001 (in t)
1	1,64	1 775,00
2	1,65	1 275,00
3	1,79	825,00
4	2,10	450,00
5	2,38	175,00

REGOLAMENTO (CE) N. 873/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2001 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 874/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 875/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 876/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 35,48 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 877/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2001 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8, considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 36,59 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.⁽⁶⁾ GU L 94 del 4.4.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 878/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 555/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 555/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 555/2001, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 44,87 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 116 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 879/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 maggio 2001****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 730/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 730/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 aprile al 3 maggio 2001 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 730/2001, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 51,48 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 27 150 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 880/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	0,00	—	-0,93	-1,86	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0,00	0,00	-0,93	-1,86	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	-35,00	-35,00	-35,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-3,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	C01	0	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	—	—
1102 10 00 9700	C01	0	0,00	-40,00	-40,00	-40,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0,00	0,00	-1,40	-2,80	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0,00	0,00	-1,25	-2,50	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0,00	0,00	-1,27	-2,54	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C01 Tutte le destinazioni a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 881/2001 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2001
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 602/2001 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 maggio 2001, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	—
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	—

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 11	7° term. 12	8° term. 1	9° term. 2	10° term. 3	11° term. 4
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	—	—	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	—	—	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2001 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2001

che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, in conseguenza dell'afte epizootica e di condizioni meteorologiche eccezionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

alcune regioni la semina non risulta più redditizia per numerosi produttori.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure veterinarie prese per combattere e prevenire la diffusione dell'afte epizootica possono includere restrizioni ai movimenti di persone e animali a livello regionale. Ne può conseguire che gli Stati membri non siano più in grado di adempiere alcuni degli obblighi loro incombenti in virtù del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 ⁽⁴⁾.
- (2) È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a derogare alla consueta prassi di controllo vigente in circostanze normali. Qualora non sia possibile rispettare i normali tassi di controllo in loco, gli Stati membri devono poterli ridurre. In tal caso, si provvederà eventualmente ad aumentare i controlli in loco ex post nel periodo di verifica successivo. Ogni eventuale deroga dev'essere limitata allo stretto indispensabile per preservare l'efficacia delle misure veterinarie in questione.
- (3) Si dovranno predisporre modalità alternative di presentazione delle domande e di altre notifiche. Occorre inoltre prevedere la possibilità di sostituire gli animali femmine dopo che saranno state revocate le restrizioni ai movimenti del bestiame.
- (4) La comparsa dell'afte epizootica può implicare, nelle regioni interessate, il divieto di semina o far sì che terreni destinati inizialmente a foraggio siano dichiarati terreni ritirati dalla produzione quando è già stata presentata una domanda di aiuto per superficie. A causa inoltre delle avverse condizioni meteorologiche, in

- (5) Per alleviare l'onere derivante, per questi produttori dalle speciali circostanze agronomiche e veterinarie suddette, è opportuno, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 autorizzando la modifica di domande di aiuto per superficie già presentate oppure ritirando superfici dichiarate a seminativo per aggiungerle a quelle messe a riposo. Si dovrebbe inoltre poter aggiungere superfici a quelle già dichiarate a foraggio, in alcuni casi anche dopo l'ultima data di semina. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, a determinate condizioni, di derogare alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3887/92 fissando il periodo minimo di disponibilità delle superfici foraggio per l'allevamento degli animali.
- (6) La Commissione dev'essere tenuta informata dagli Stati membri circa l'andamento della situazione e le misure da essi adottate.
- (7) Vista la situazione cui devono far fronte le autorità competenti per il sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, il presente regolamento deve entrare in vigore con effetto immediato. A causa del carattere eccezionale delle misure, il regolamento deve essere applicato per un periodo limitato.
- (8) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92, nella misura necessaria a preservare l'efficacia delle misure veterinarie adottate conformemente alla normativa comunitaria per combattere e prevenire la diffusione dell'afte epizootica e alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92, gli Stati membri possono modificare i loro programmi di controllo relativamente alle ispezioni in loco. In particolare, tali modifiche possono consistere nei seguenti atti:

- a) posticipare i controlli in loco nelle regioni interessate fino a quando sia nuovamente consentito l'accesso alle aziende selezionate per i controlli stessi;
- b) escludere dalla selezione le aziende delle regioni interessate che erano state inizialmente selezionate per i controlli in loco;
- c) ridurre il numero di controlli in loco nelle regioni interessate e, nel contempo, aumentare il numero di tali controlli nelle altre regioni;
- d) potenziare i controlli documentali, effettuati grazie a basi di dati o tramite altre fonti, compresa la documentazione veterinaria;
- e) se del caso, combinare i controlli con le misure veterinarie nelle aziende in cui si applicano tali misure;
- f) aumentare i controlli documentali ex post, che possono comprendere controlli in loco da eseguirsi nelle regioni interessate una volta che saranno state revocate le restrizioni veterinarie.

2. Se, dopo aver messo in atto i provvedimenti di cui al paragrafo 1, i tassi di controlli in loco prescritti all'articolo 6, paragrafi 3, 5 e 6 bis, del regolamento (CEE) n. 3887/92 non sono ancora raggiunti alla fine del periodo di controllo, gli Stati membri possono ridurre detti tassi nelle regioni interessate. Se del caso, essi aumenteranno i controlli in loco ex post nel periodo di controllo successivo.

3. Le misure previste dal presente articolo devono essere limitate a quelle che sono strettamente necessarie per garantire l'efficacia delle misure veterinarie prese per combattere e prevenire la diffusione dell'afta epizootica.

Articolo 3

In deroga all'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3887/92, gli Stati membri possono consentire che le domande siano presentate anche per telefono. In tal caso, i documenti giustificativi a corredo della domanda devono essere trasmessi all'autorità competente al più presto possibile. Alla stessa condizione, gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione telefonica o per via elettronica di altre notifiche previste dal regolamento (CEE) n. 3887/92.

Articolo 4

In deroga all'articolo 10 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3887/92, la sostituzione ivi prevista può essere effettuata entro 60 giorni dalla cessazione delle restrizioni ai movimenti di animali applicate in forza delle misure veterinarie nella regione interessata.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo comma, del regolamento (CEE) n. 3887/92:

- a) le domande di aiuto per superficie presentate per la campagna di commercializzazione 2001/2002 nelle zone colpite dall'afta epizootica o da avverse condizioni meteorologiche possono essere modificate ritirando superfici dichiarate a seminativo e/o a foraggio e aggiungendole alle superfici messe a riposo, purché ricorrano le condizioni per il loro riconoscimento come superfici ritirate dalla produzione.

Inoltre, nelle regioni colpite dall'afta epizootica si possono aggiungere superfici a quelle dichiarate a foraggio;

- b) qualora le misure veterinarie prese in conformità della legislazione comunitaria per le regioni colpite dall'afta epizootica riducano il periodo di disponibilità delle superfici foraggere per l'allevamento degli animali e ritardino la data entro cui esse diventano disponibili, gli Stati membri possono, per la campagna di commercializzazione 2001/2002, autorizzare che vengano aggiunte alle superfici dichiarate a foraggio anche dopo l'ultima data per la semina, purché le stesse superfici non figurino già in un'altra dichiarazione di aiuto per superficie.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3887/92, gli Stati membri possono, alle stesse condizioni previste al paragrafo 1, lettera b), fissare una data iniziale posteriore e un periodo di disponibilità più breve.

Articolo 6

Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione dell'andamento della situazione e delle misure adottate in applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 20 febbraio al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2001

che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2002 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2001/346/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.
- (2) A norma dell'articolo 354, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.
- (3) A norma dell'articolo 354, paragrafo 3, del suddetto atto di adesione, prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la

possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo previsto è stato prorogato fino al 9 aprile 2001 ⁽¹⁾.

- (4) È opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2002 l'accordo di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2002 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

⁽¹⁾ GU L 285 del 10.11.2000, pag. 19.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 24 aprile 2001****che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2002 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana**

(2001/347/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.
- (2) A norma dell'articolo 167, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.
- (3) A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, del suddetto atto di adesione, prima della scadenza degli accordi di pesca conclusi dal Regno di Spagna con paesi terzi il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibi-

lità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo di cui sopra è stato prorogato fino al 7 marzo 2001 ⁽¹⁾.

- (4) È opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2002 l'accordo di pesca in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2002 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. WINBERG

⁽¹⁾ GU L 285 del 10.11.2000, pag. 18.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2001

recante misure specifiche per l'Austria nel settore delle carni bovine a norma del regolamento (CE) n. 2777/2000

[notificata con il numero C(2001) 1109]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2001/348/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 111/2001 ⁽³⁾, dispone all'articolo 3, paragrafo 4, che uno Stato membro possa essere autorizzato a cessare l'applicazione del regime di acquisto se è in grado di dimostrare la disponibilità di una capacità sufficiente per sottoporre a test della BSE tutti i bovini di più di 30 mesi che costituiscono la normale quantità di bovini avviati alla macellazione. L'Austria ha presentato tali prove alla Commissione e, su sua richiesta, dovrebbe pertanto essere autorizzata a cessare l'applicazione del regime suddetto.

- (2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Austria è autorizzata a cessare l'applicazione del regime di acquisto previsto dal regolamento (CE) n. 2777/2000.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 19 del 20.1.2001, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2001

che modifica la decisione 2001/327/CE relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE

[notificata con il numero C(2001) 1214]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/349/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie bovina e suina sono previste dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE ⁽⁴⁾.
- (2) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali delle specie ovina e caprina sono previste dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (3) Le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi di animali artiodattili diversi da quelli di cui alle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE sono previste dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia

sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione ⁽⁸⁾.

- (4) Le condizioni relative al benessere degli animali durante il trasporto all'interno della Comunità sono previste dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE ⁽¹⁰⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997 ⁽¹¹⁾, riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.
- (6) In seguito alla denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda, la Commissione ha adottato le decisioni 2001/172/CE ⁽¹²⁾, 2001/208/CE ⁽¹³⁾, 2001/223/CE ⁽¹⁴⁾ e 2001/234/CE ⁽¹⁵⁾, recanti misure di protezione contro l'afta epizootica nei rispettivi Stati membri.
- (7) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti della Comunità rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti della Comunità in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi.
- (8) Tutti gli Stati membri hanno applicato le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili fissate dalla decisione 2001/327/CE ⁽¹⁶⁾, relativa a limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica e che abroga la decisione 2001/263/CE.
- (9) Alla luce dell'evoluzione della malattia e dei risultati delle indagini epidemiologiche svolte negli Stati membri suindicati in stretta collaborazione con gli altri Stati membri, risulta opportuno vietare ulteriormente i movimenti degli animali tra i vari punti di sosta e mantenere per un periodo aggiuntivo le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili all'interno della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽⁴⁾ GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.⁽⁵⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.⁽⁷⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽⁸⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.⁽⁹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.⁽¹⁰⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.⁽¹¹⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.⁽¹²⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.⁽¹³⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.⁽¹⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.⁽¹⁵⁾ GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62.⁽¹⁶⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.

- (10) Alcune limitazioni possono tuttavia essere attenuate modificando la decisione 2001/327/CE. nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto, o
- (11) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 2 maggio 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate. — direttamente ad un'altra azienda nel caso di animali delle specie bovina e suina, previa notifica alle autorità competenti del luogo di partenza,
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, nel caso di scambi intracomunitari, il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/327/CE della Commissione è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente decisione:

- 1) per "centri di raccolta riconosciuti" si intendono quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e comunicati agli Stati membri e alla Commissione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della stessa direttiva, entro il 2 maggio 2001;
- 2) per "regione di uno Stato membro" si intende la parte del territorio della Comunità definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE.»

2) È inserito il nuovo articolo 2 seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono quanto segue.

1) Il trasporto di animali di specie sensibili all'afta epizootica è vietato.

Fatte salve le direttive del Consiglio 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, tale divieto non si applica ai movimenti di animali di specie sensibili all'afta epizootica dall'azienda di spedizione:

— direttamente, o tramite un unico centro di raccolta, a un macello per la macellazione immediata,

nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto e il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o

— direttamente, o tramite un unico centro di raccolta, ad un'unica azienda di destinazione nel caso di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione,

in deroga all'esigenza di notifica di cui al primo comma del presente trattato, gli Stati membri possono concedere una licenza generale valida 30 giorni per il movimento diretto da un'azienda ad un'altra azienda all'interno dello stesso Stato membro, che si effettua regolarmente nell'ambito di abituali rapporti contrattuali tra l'azienda di partenza e l'azienda di destinazione. Tale licenza viene immediatamente revocata in caso di sospetto dell'afta epizootica nella regione in cui è situata l'azienda di spedizione, o

— direttamente, o tramite un unico centro di raccolta, a non più di 10 aziende di destinazione nel caso di animali delle specie bovina e suina, su autorizzazione delle autorità competenti del luogo di partenza,

nel caso di scambi intracomunitari, il centro di raccolta deve essere riconosciuto e il trasporto è subordinato all'autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione, o

— direttamente o tramite un punto di raccolta in cui raggruppano mandrie o greggi per la transumanza verso pascoli designati, su autorizzazione delle autorità competenti dei luoghi di partenza e di destinazione.

2) I movimenti di animali autorizzati in virtù delle deroghe di cui al paragrafo 1 si effettuano a condizione che:

a) nel caso di animali destinati a scambi intracomunitari, durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione, a meno che:

— siano spediti per la macellazione, o

— siano originari e provengano da aziende situate in una regione di uno Stato membro nella quale non erano imposte restrizioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE alla data della spedizione e almeno negli ultimi 20 giorni del periodo di permanenza, ove richiesto dal paragrafo 3;

b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione; e

- c) i trasporti di tali animali verso altri Stati membri siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione e alle autorità veterinarie centrali dello Stato membro di transito.
- 3) Nei casi previsti dalla presente decisione, le autorità competenti del luogo di partenza autorizzano i movimenti degli animali di specie sensibili all'afta epizootica soltanto se ricorre una delle seguenti condizioni:
- gli animali sono destinati a scambi intracomunitari e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 30 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 30 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo nel caso di ovini e caprini, durante i 20 giorni precedenti nel caso di bovini e durante i 10 giorni precedenti nel caso di suini,
 - gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno dello Stato membro di spedizione e sono rimasti nell'azienda di spedizione per almeno 20 giorni prima dell'autorizzazione, o nell'azienda d'origine fin dalla nascita se hanno meno di 20 giorni di età, e nessun animale di una specie sensibile è stato introdotto in tale azienda durante il suddetto periodo, o durante i 10 giorni precedenti nel caso di suini,
 - gli animali sono destinati ad essere trasportati all'interno di una regione di uno Stato membro,
 - gli animali sono trasportati direttamente e senza passare attraverso un centro di raccolta riconosciuto a un macello ai fini della macellazione immediata.
- 4) Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) bis, secondo trattino, della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché gli animali delle specie sensibili all'afta epizootica non siano trasportati tra i vari punti di sosta stabiliti e riconosciuti in conformità del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio.»
- 3) Gli articoli 2 e 3 sono rinumerati in conseguenza.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE N. 1/2001 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

del 20 aprile 2001

che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione della Zambia per quanto riguarda la produzione di filati di cotone poliestere (codice SA ex 5509)

(2001/350/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

DECIDE:

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1 dell'allegato V,

Articolo 1

considerando quanto segue:

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE, i filati di cotone poliestere del codice SA ex 5509 fabbricati in Zambia con fibre di poliestere in fiocco non originarie, fornite alle condizioni della richiesta in oggetto, sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

(1) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000⁽¹⁾, prevede che le disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 dell'allegato V relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applichino a decorrere dal 2 agosto 2000.

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, importati nella Comunità dalla Zambia tra il 1° marzo 2001 e il 28 febbraio 2006.

(2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

Articolo 3

(3) Il 26 ottobre 2000 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del governo della Zambia, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo per quanto riguarda un quantitativo annuo di 3 500 t di filati di cotone poliestere che saranno prodotti da tale paese tra il 1° marzo 2001 e il 28 febbraio 2006. Il governo della Zambia ha chiesto che sia autorizzato l'uso delle fibre di poliestere in fiocco del Sudafrica nella fabbricazione dei filati di cotone poliestere.

I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

(4) La deroga richiesta soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, in particolare in relazione agli Stati meno sviluppati, al livello di valore aggiunto nel processo di fabbricazione in Zambia, all'incidenza economica e sociale della deroga per il paese e alle relazioni speciali con il Sudafrica.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

(5) Dati i quantitativi delle importazioni in oggetto, la deroga non arrecherà grave pregiudizio ad un'industria comunitaria ben avviata, a condizione che siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

(6) Ai sensi dell'articolo 38, è pertanto possibile concedere una deroga alla Zambia per quanto riguarda i filati di cotone poliestere per i quantitativi richiesti e per un periodo di 5 anni,

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fin tantoché lo consentano le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

⁽¹⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

Articolo 4

Le autorità doganali della Zambia adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento. Ogni tre mesi, le autorità competenti della Zambia inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare le seguente dicitura:

«Deroga-decisione n. 1/2001».

Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità

delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2001.

*Per il Comitato di cooperazione doganale
ACP-CE*

I Presidenti

Michel VANDEN ABEELE

Peter O. OLE NKURAIYIA

ALLEGATO

Zambia

N. d'ordine	Codice SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi
09.1671	ex 5509	Filati di cotone poliestere	1.3.2001 - 28.2.2002	3 500 t
			1.3.2002 - 28.2.2003	3 500 t
			1.3.2003 - 29.2.2004	3 500 t
			1.3.2004 - 28.2.2005	3 500 t
			1.3.2005 - 28.2.2006	3 500 t

**DECISIONE N. 2/2001 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE
del 20 aprile 2001**

che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione della Repubblica delle Figi per quanto riguarda la produzione di taluni capi di abbigliamento e copricapi

(2001/351/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1 dell'allegato V,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000⁽¹⁾, prevede che le disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 dell'allegato V relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applichino a decorrere dal 2 agosto 2000.
- (2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.
- (3) Il 31 ottobre 2000 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del governo delle Figi, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo per quanto riguarda taluni capi di abbigliamento e copricapi che saranno prodotti da tale paese per un periodo di 5 anni.
- (4) La deroga è richiesta in base alle pertinenti disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V, in particolare dell'articolo 38, paragrafo 5, relativo agli Stati ACP insulari, e all'impatto economico e sociale della deroga nelle Figi.
- (5) Vi è un eccesso di capacità globale dei prodotti in questione e l'industria tessile della Comunità è già soggetta ad una notevole concorrenza. In particolare, il costo del lavoro è essenziale nella determinazione del prezzo.
- (6) Nel quadro della politica tessile della Comunità, la maggior parte dei prodotti interessati da questa decisione è considerata particolarmente sensibile ed è soggetta a restrizioni quantitative o ad un sistema di doppio controllo all'importazione nella Comunità.
- (7) Dati i quantitativi che si prevede d'importare, una deroga quantitativamente limitata non dovrebbe arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria ben avviata, purché siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

- (8) Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, è pertanto possibile concedere una deroga alle Figi per quanto riguarda taluni capi di abbigliamento e copricapi per quantitativi limitati e per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2006,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE, taluni capi di abbigliamento e copricapi indicati in allegato alla presente decisione, fabbricati nelle Figi con materie non originarie importate, sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, che saranno importati nella Comunità dalle Figi tra il 1° aprile 2001 e il 31 marzo 2006.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

⁽¹⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

Fintantoché lo consentano le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

Articolo 4

Le autorità doganali delle Figi adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento. Ogni tre mesi, le autorità competenti delle Figi inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR. 1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — decisione n. 2/2001».

Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2001.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2001.

*Per il Comitato di cooperazione doganale
ACP-CE*

I Presidenti

Michel VANDEN ABEELE

Peter O. OLE NKURAIYIA

ALLEGATO

Figi

N. d'ordine	Voce	Designazione delle merci	Codice SA	Quantitativi annui
09.1681	a)	Soprabiti per uomo o ragazzo	6201.11 6201.12 6201.13 6201.19 6201.91 6201.93 6201.99	9 065 pezzi
09.1682	b)	Completi per uomo o ragazzo	6203.11 6203.12 6203.19	6 000 pezzi
09.1683	c)	Giacche per uomo o ragazzo e per donna o ragazza	6203.31 6203.32 6203.33 6203.39 6204.31 6204.32 6204.33 6204.39	13 325 pezzi
09.1684	d)	Pantaloni e «shorts» in tessuto, per uomo o ragazzo e per donna o ragazza	6203.41 6203.42 6203.43 6203.49 6204.61 6204.62 6204.63 6204.69	207 600 pezzi
09.1685	e)	Mutande impermeabili per neonati	6209.20 6209.30 6209.90	1 600 kg
09.1686	f)	Completi, «shorts» e calze di fibre sintetiche per uomo o ragazzo e per donna o ragazza	6103.12 6103.43 6104.13 6104.63	8 465 pezzi
09.1687	g)	Camicie a maglia per uomo o ragazzo	6105.10 6105.90	13 675 pezzi
09.1688	h)	Magliette di materie tessili diverse dal cotone	6109.90	7 010 pezzi
09.1689	i)	Costumi da bagno per uomo o ragazzo e per donna o ragazza	6112.31 6112.39 6112.41 6112.49 6211.11 6211.12	10 000 pezzi

N. d'ordine	Voce	Designazione delle merci	Codice SA	Quantitativi annui
09.1690	j)	Altri indumenti per uomo o ragazzo e per donna o ragazza	6211.31 6211.32 6211.33 6211.39 6211.41 6211.42 6211.43 6211.49	1 100 kg
09.1691	k)	Cappelli a maglia (per proteggersi dal sole)	6505.90	1 700 kg
09.1692	l)	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento (diversi da quelli della voce 6212)	6217	1 100 kg
09.1693	m.1)	Altri indumenti delle voci da 6201.11 a 6201.19 e da 6202.11 a 6202.19	6210.20 6210.30	10 000 pezzi
09.1699	m.2)	altri indumenti per uomo o ragazzo	6210.40	5 000 kg
09.1694	n)	Abiti per donna o ragazza, di cotone o di altre materie tessili	6104.42 6104.49	1 100 pezzi
09.1695	o)	Tute sportive a maglia, di cotone o di altre materie tessili	6112.11 6112.19	1 100 pezzi
09.1696	p)	Camicie per uomo o ragazzo e camicette, bluse e bluse-camicette per donna o ragazza	6205 6206	6 000 pezzi
09.1697	q)	Pantaloni che scendono fino al ginocchio e pantaloni, a maglia, per uomo o ragazzo e per donna o ragazza	6103.41 6103.42 6103.43 6103.49 6104.61 6104.62 6104.63 6104.69	5 850 pezzi

RETTIFICHE**Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2000/7)**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 310 dell'11 dicembre 2000)

A pagina 1 e nel sommario:

anziché: «2000/776/BCE»,

leggi: «2000/776/CE».
